

FAQ 3

QUESITO 1)

Al fine di effettuare una prima valutazione desk e comprendere se l'opportunità possa essere di interesse per la nostra società, si chiede cortesemente se sia possibile ricevere una lista del particellare o un kmz relativo all'area oggetto della gara.

VEDI SCHEDE TECNICHE DI IDONEITA' NELLA SEZIONE AVVISI

QUESITO 2)

si richiede di conoscere le tempistiche previste per la conferma del sopralluogo del "blocco 1", una volta trasmesso il modulo compilato secondo le modalità indicate.

SI RIMANDA AGLI ACCORDI DIRETTI CON I PDC

QUESITO 3)

(i) il Commissario Speciale per l'energia rinnovabile della Difesa (Decreto del Ministro della Difesa del 18/05/2023) ha analizzato e dichiarato i sedimi di cui all'Allegato 3, aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 17/2022

(ii) ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del d.l. 17/2022 i beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 possono ospitare impianti a fonti rinnovabili e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021

si chiede conferma che per l'autorizzazione degli impianti da realizzare nei sedimi trovi applicazione quanto previsto dall'art. 20 comma 8 del d.lgs. e art. 22 del d.lgs. 199/2021.

SI CONFERMA

QUESITO 4)

"Posto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. 36/2023, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto, si chiede conferma che qualora

(i) la durata del procedimento autorizzativo e

(ii) i costi di connessione

comportino un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risultante dal PEF depositato in gara, il Concessionario avrà diritto ad attivare la procedura di revisione del PEF ai sensi dell'art. 12 del Contratto.

(I) VEDASI QUESITO 14 DELLA FAQ 2

(II) SI CONFERMA. SI PRECISA, A RIGUARDO, CHE, SALVO ECCESSIVE E IMPREGIUDICABILI ONEROSITÀ NON PREVEDIBILI, A FRONTE DI UNA RICHIESTA MOTIVATA DI RIMODULAZIONE DEL PEF, SI PROCEDERÀ A VERIFICARE LA NON IMPUTABILITÀ DELL'EVENTO AL CONCESSIONARIO, ACCERTANDO IN PARTICOLARE CHE L'ALTERAZIONE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO NON DERIVI DA

UNA SOTTOSTIMA ORIGINARIA IMPUTABILE ALL'OFFERENTE, IVI COMPRESI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, I COSTI DI CONNESSIONE.

Si chiede inoltre conferma che in caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, il Concessionario avrà diritto di recedere dalla Concessione, ottenendo la restituzione della garanzia definitiva depositata e il rimborso dei costi di cui all'art. 190 comma 4 del d.lgs. 36/2023. NEL CASO IPOTIZZATO DAL QUESITO, TROVERÀ APPLICAZIONE L'ART. 192, CO. 4 DEL D.LGS. 36/2023.

QUESITO 5)

In riferimento al criterio del calcolo del punteggio dell'offerta economica E3 - Ribasso percentuale sul valore CONSIP. Facendo un esempio pratico:

- Puglia prezzo CONSIP 0,327 €/kWh ribassato del 10 % = 0,2943 €/kWh;

- Emilia Romagna CONSIP 0,32 €/Kw ribassato del 10 % = 0,288 €/kWh;

se il prezzo CONSIP in Puglia è pari a 0,327 €/kWh ed Emilia Romagna 0,32€/kWh ai fini del calcolo del punteggio dell'offerta economica, secondo il criterio E3 occorre considerare il valore CONSIP decurtato del ribasso offerto. Pertanto, applicando un ribasso del 10%, i prezzi di riferimento diventerebbero rispettivamente di 0,2943 €/kWh e 0,288 €/kWh.

Vi chiedo gentilmente, se possibile, di confermare che siano questi i valori di riferimento e che il punteggio dovrà essere applicato a partire dai valori ribassati del 10% come innanzi indicato. Si chiede pertanto, alla stazione appaltante di confermare che il calcolo effettuato sia corretto. NO, NON SI CONFERMA. I VALORI INDICATI SONO ERRATI IN QUANTO RIFERITI AL SOLO SPREAD E NON AL VALORE FINALE DELL'ENERGIA

si chiede di precisare se, nell'ambito del procedimento tecnico-amministrativo e quindi di richiesta di autorizzazioni, permessi e licenze, la risoluzione contrattuale, in caso di mancato ottenimento dei titoli autorizzativi, sia subordinata a una valutazione discrezionale da parte di Difesa Servizi S.p.A., che potrà approvarla o meno sulla base della documentazione presentata dall'Operatore Economico, e non operi dunque in maniera automatica con la semplice istanza di risoluzione da parte di quest'ultimo. Il disciplinare in merito a tale circostanza non risulterebbe del tutto chiaro.

VEDI FAQ 2 QUESITO 1.8

QUESITO 6)

"in riferimento al Paragrafo 6.2 lett. b) "fatturato specifico" del Disciplinare di gara, si chiede se per attività affini a quelle oggetto della presente concessione si possa intendere "la realizzazione di impianti fotovoltaici su pensiline ed impianti fotovoltaici su coperture piane o inclinate di edifici" nonché "la realizzazione di impianti di cogenerazione";

SI CONFERMA

QUESITO 7)

"in riferimento al punto 15 "Contenuto dell'offerta tecnica" del Disciplinare di gara - ove si precisa che l'offerta tecnica per ogni sedime prescelto è costituita da "Relazione tecnica che, in relazione ai criteri di cui alla tabella 5 del paragrafo 17.1, e fermo restando quanto contenuto Proposta allegata agli atti di gara, esponga in modo compiuto tutte le informazioni ritenute utili ai fini della valutazione

tecnica..."- si chiede di chiarire cosa si intenda per "Proposta allegata agli atti di gara" e se la medesima sia costituita da uno specifico allegato che non abbiamo rinvenuto."

TRATTASI DI REFUSO. Si riporta la corretta formulazione:

"Relazione tecnica che, in relazione ai criteri di cui alla tabella 5 del paragrafo 17.1, e fermo restando quanto contenuto nel Modello di offerta tecnica allegato agli atti di gara, esponga in modo compiuto tutte le informazioni ritenute utili ai fini della valutazione tecnica..."

QUESITO 8)

"Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che l'iter autorizzativo di ogni singolo impianto FER, ai sensi di quanto previsto nel comma 3-ter dell'art. 20 D. L. 17/2022, non debba essere sottoposto ad alcuna procedura ambientale (es. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Regionale-Nazionale, Verifica di Assoggettabilità a VIA Regionale-Nazionale), specificando ove fosse prevista la VIA, l'iter da avviare e i relativi riferimenti normativi".

NON SI CONFERMA

"Si chiede alla stazione appaltante di confermare se l'iter autorizzativo in riferimento ad ogni possibile impianto FER da realizzare, sarà avviato mediante la convocazione di una conferenza dei servizi da parte del commissario speciale così come definito dal comma 3-ter dell'art. 20 D. L. 17/2022. In particolare si chiede di ricevere informazioni operative, circa le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e se queste informazioni saranno ricevute a seguito dell'aggiudicazione di eventuali lotti".

LE INFORMAZIONI VERRANNO INVIATE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE

QUESITO 9)

Riguardo al Criterio E1, par.17.2, pag.36 del Disciplinare di Gara, inerente al valore della concessione delle aree del sedime, si chiede se sia corretto interpretare che la corresponsione del Canone sia riferita alla porzione del sedime oggetto della riqualifica, ovvero alla superficie del sedime interessato dall'installazione dell'impianto fotovoltaico.

NON SI CONFERMA

QUESITO 10)

E' emerso, da colloqui verbali con il referente del sito, che il sedime ID: 7354 – FA: EI - DENOMINAZIONE :SITO HAWK N° 1 - LOTTO :18 non ricada più nelle disponibilità di Difesa Servizi, inoltre, si può trovare conferma dello stralcio del sedime, dalla proprietà di Difesa Servizi, anche sulla Gazzetta Ufficiale, n.180 di martedì 05/08/2025 , con apposito Dlgs del 10/07/2025 n.114 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia recanti il trasferimento alla regione di beni immobili rientranti nel demanio pubblico dello Stato-ramo difesa esercito" .

Pertanto, alla luce di quanto definito, non dovrebbe essere prevista offerta tecnica ed economica per il sedime indicato; si chiede, quindi, conferma che il lotto 18 venga eliminato dall'elenco dei siti

e che tale rettifica venga inserita nei documenti di gara.

IN FASE DI VALUTAZIONE

QUESITO 11)

Con riferimento al Disciplinare di Gara, art.3, pag. 7, viene indicato che il valore dell'affidamento è di 768.178.468,00€ e che è stato usato un “prezzo medio energia al 07 aprile 2025: 0,16643€/kWh ...(omissis)...”; si chiede di esplicitare come sia stato determinato il prezzo medio e la sua suddivisione nelle componenti principali, ovvero:

PUN

Spread

Oneri (trasporto, dispacciamento, sistema, altro)

Posto che il PUN in base all'index GME, nella stessa data 07/04/2025, era di 0,10369 €/kWh.

IL VALORE DEL BANDO E' UN VALORE DI RIFERIMENTO CHE NULLA HA CHE VEDERE CON GLI INDICI DI VALORE DELL'ENERGIA

QUESITO 12)

Allegato 13 – Art. 4 DURATA

“La durata della concessione è di anni 25 (venticinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.” La domanda che poniamo è la seguente:

al termine del periodo indicato, come sarà gestito l'impianto realizzato? In particolare, chiediamo se è previsto lo smantellamento a carico del concessionario o se sono contemplate altre soluzioni.

COME RIPORTATO NELL'ALLEGATO 13 BOZZA DEL CONTRATTO ALL'ARTICOLO 20 TERMINE DELLA CONCESSIONE:

1. ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO, IL CONCESSIONARIO CEDERÀ A TITOLO GRATUITO AL CONCEDENTE L'IMPIANTO CON OBBLIGO DI TRASFERIMENTO INTEGRALE DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI TITOLI NECESSARI PER IL SUO ESERCIZIO IN CAPO AL MINISTERO DELLA DIFESA NELLE SUE ARTICOLAZIONI AL MOMENTO COMPETENTI.

2. NEL CASO IN CUI SOPRAVVENGANO ESIGENZE ISTITUZIONALI DEL MINISTERO DELLA DIFESA CHE IMPONGANO LA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE, IL CONCESSIONARIO A TANTO PROVVEDERÀ ENTRO E NON OLTRE I 180 (CENTOTTANTA) GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CONCLUSIONE DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione (25 anni) che, allo stato, include i tempi dell'iter autorizzativo, potrebbe non essere allineata con i tempi di vita utile degli impianti e/o con la durata delle autorizzazioni necessarie all'esercizio degli stessi. Si chiede quindi che vi sia la possibilità di inserire una facoltà di estensione della concessione, verificati i presupposti di legge, per il concessionario titolare di un impianto in esercizio che abbia titolo a proseguire le attività di produzione alla scadenza del periodo di validità della concessione.

NON SI CONFERMA

QUESITO 13)

Sarebbe possibile evidenziare come tener conto della durata del procedimento autorizzativo in relazione al punto 1 della tabella 5 al capitolo 17.1 “Calcolo del punteggio totale dell’offerta tecnica” del Disciplinare (ovvero del tempo di realizzazione dell’impianto a partire dalla sottoscrizione del contratto), data la fisiologica incertezza dei tempi dell’iter autorizzativo, considerato che lo stesso dovrà essere avviato a valle della stipula del contratto?

VEDI FAQ PRECEDENTI

QUESITO 14)

Sarebbe possibile precisare cosa si intenda per “prezzo di cessione al mercato” (cfr. Disciplinare, paragrafo 17.2) circa la percentuale o “fee” da riconoscere a Difesa Servizi S.p.A. (punto E4)? Si intende: il prezzo di mercato sulla base del valore CONSIP, oppure il valore CONSIP ridotto del 10%, oppure il valore CONSIP ridotto del 10% più l’eventuale ribasso percentuale che l’Operatore Economico si impegna a praticare, oppure il prezzo a cui l’Operatore Economico sceglie di vendere al mercato la rimanente quota di energia non ceduta alla Forza Armata o al soggetto/OEE di cui all’art. 20 d.l. 17/2022?

IL PREZZO A CUI L’OPERATORE ECONOMICO SCEGLIE DI VENDERE AL MERCATO LA RIMANENTE QUOTA DI ENERGIA NON CEDUTA ALLA FORZA ARMATA O AL SOGGETTO/OEE DI CUI ALL’ART. 20 D.L. 17/2022

QUESITO 15)

In relazione alla quota di energia ceduta al prezzo CONSIP E3, sarebbe possibile precisare se si intenda una fornitura al “contatore”, comprensiva pertanto degli oneri di trasporto e dispacciamento e delle altre componenti tariffarie?

NO, SI INTENDE SOLO LA QUOTA ENERGIA

QUESITO 16)

Riguardo il calcolo del punteggio totale dell’offerta economica, sarebbe possibile avere indicazioni precise sul valore CONSIP “in vigore” (punto E3, cfr. Disciplinare, paragrafo 17.2) cui far riferimento?

VEDI FAQ2 QUESITO 16.4

QUESITO 17)

Sarebbe possibile precisare, per la quota di energia gratuita ceduta alle Forze Armate (E2) e/o per la quota ceduta alla Difesa a prezzo CONSIP (E3), se si preveda una cessione in autoconsumo, con connessione diretta dell’impianto in loco?

NON SI PREVEDE

QUESITO 18)

I confini dei singoli lotti in gara non sono chiaramente definiti attraverso shapefile o particelle catastali rendendo difficile in molti casi effettuare valutazioni sulle aree. Sarebbe possibile ricevere indicazioni precise circa la localizzazione e perimetrazione dei lotti in gara?

VEDI SCHEDE TECNICHE DI IDONEITA' NELLA SEZIONE AVVISI

QUESITO 19)

Il valore economico della concessione delle aree del sedime (base d'asta di 0,30 €/mq, cfr. Disciplinare, paragrafo 17.2) è da considerarsi una tantum oppure una quota da corrispondere annualmente? Sono previsti ulteriori canoni annuali oltre al valore economico della concessione delle aree del sedime?

IL CANONE HA CADENZA ANNUALE. SI RIMANDA ALLA LETTURA DEL DISCIPLINARE

QUESITO 20)

A seguito di contatti telefonici con i referenti dei siti oggetto della procedura di gara, si richiede alla stazione appaltante un chiarimento in merito alla presenza di eventuali siti (presenti nell'elenco) in ragione di dismissione o di altro uso.

I SITI SONO E RESTANO IN USO ALLE FORZE ARMATE, MA VERRANNO DATI IN CONCESSIONE AGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA DURATA PREVISTA DA DISCIPLINARE DI GARA

QUESITO 21)

In merito al volume di energia che s'intende cedere alla forza armata, si richiede di chiarire qual è il riferimento da considerare per i sedimenti per i quali non è espressamente menzionato l'Ente consegnatario.

IL DESTINATARIO DELLA CESSIONE DI ENERGIA ALLA FA, CHE NULLA A CHE VEDERE CON L'ENTE CONSEGnatARIO, VERRA' COMUNICATO DALLA STAZIONE APPALTANTE IN FASE DI REDAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA.

QUESITO 22)

- (i) il Blocco 1 di cui all'Allegato 3 al Disciplinare di gara contiene sedimenti di grandi dimensioni, sui quali è possibile realizzare impianti fotovoltaici con potenza superiore a 100MW
- (ii) nel caso di progetti di grandi dimensioni (con potenza superiore 100MW) oppure nel caso in cui si intendano realizzare diverse tipologie di progetti sullo stesso sedime (ad esempio: impianto fotovoltaico di grandi dimensioni abbinato a un sistema di accumulo), potrebbe essere necessario ipotizzare l'autorizzazione e la costruzione degli impianti per fasi
- (iii) l'art. 17.1 del Disciplinare di gara dispone che il criterio 1 della Tabella 5 attribuisca il punteggio in funzione del Tempo di realizzazione impianto valutato alla data di inizio consegna energia elettrica per autoconsumo. Il tempo è conteggiato a partire dalla sottoscrizione del contratto

si chiede di chiarire quale debba essere la data di inizio consegna energia elettrica per autoconsumo, nel caso in cui la costruzione degli impianti avvenga per fasi di confermare che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si valuti l'inizio della fornitura di energia della prima parte di impianto realizzato.

LA COSTRUZIONE PER FASI È UNA LIBERA SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO CHE NON COMPORTA RIPERCUSSIONE SULLA DEFINIZIONE DELLA DATA DI INIZIO FORNITURA ELETTRICA PER AUTOCONSUMO.

QUESITO 23)

- (i) la produzione di energia da fonti rinnovabili è un'attività economica in cui eventi esterni, indipendenti dalla volontà del Concessionario, possono comportare l'impossibilità di adempiere alle prestazioni contrattuali o di conseguire l'equilibrio economico finanziario (nel caso di specie, ad esempio: condizione metereologiche avverse, mancanza di irraggiamento)
- (ii) tra gli eventi di Forza Maggiore di cui all'art. 9 non risultano indicati tali eventi esterni

si chiede di confermare che eventi esterni, indipendenti dalla volontà del Concessionario che comportino l'impossibilità di adempiere alle prestazioni contrattuali o di conseguire l'equilibrio economico finanziario (quali, ad esempio: condizione metereologiche avverse e mancanza di irraggiamento) diano diritto al concessionario di chiedere la revisione dell'equilibrio economico finanziario ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della Bozza di Contratto.

NON SI CONFERMA

FERMO RESTANDO IL CARATTERE FISIOLOGICO DOVUTO A CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE O ALLA MANCANZA DI IRRAGGIAMENTO, POTRANNO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE, IN VIA ECCEZIONALE, EVENTI ESTERNI INDIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DEL CONCESSIONARIO CHE INCIDANO SIGNIFICATIVAMENTE SULL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE, A CONDIZIONE CHE:

- OGGETTIVAMENTE IMPREVEDIBILI, GRAVI E FUORI SCALA RISPETTO AGLI STANDARD;
- PUNTUALMENTE DOCUMENTATI E DIMOSTRABILI CON EVIDENZE TECNICHE ADEGUATE;
- NON RICONDUCIBILI A CARENZE DI PROGETTAZIONE E STIMA;
- DIMOSTRINO UNA EFFETTIVA INCIDENZA SUGLI INDICATORI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL PEF, AI SENSI E NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO ALL'ART. 12 DEL CONTRATTO.

LA STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA IN OGNI CASO DI VALUTARE CASO PER CASO GLI EVENTI IN ARGOMENTO.

QUESITO 24)

1. ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.10 lett. i) della Bozza di Contratto "Le condizioni generali della Fornitura previste dal presente art. 8.2 e dall'Allegato C, verranno eventualmente richiamate e/o riportate in separato contratto PPA, ove necessario, che regolerà ogni ulteriore aspetto della Fornitura in conformità ad esse e che dovrà essere sottoscritto dall'Ente Militare che insiste sul Sito"

2. ai sensi di quanto disposto dall'art. 8.2 lett. a) della Bozza di Contratto "Il Concedente garantisce ai sensi dell'art. 1381 c.c. che l'Ente Militare competente per il Sito, in qualità di titolare delle Unità di Consumo e destinatario della Fornitura di energia, sottoscriverà ogni eventuale atto di impegno ivi incluso l'eventuale contratto PPA previsto dall'art. 7.10 alle condizioni ivi regolate, nonché in conformità alle previsioni dell'Allegato C, costituendo ciò presupposto e condizione di base determinante l'Equilibrio Economico e Finanziario dell'operazione relativamente sia allo specifico Impianto oggetto del presente Contratto che al complesso degli Impianti"

3. allegato alla Bozza di Contratto non vi è alcun Allegato C

4. la produzione di energia rinnovabile è sottoposta a eventi (ad esempio, curtailment) che incidono sulla sua immissione in rete e quindi sulla sua valorizzazione, con inevitabile impatto negativo sul PEF della concessione

si chiede

1. di fornire l'Allegato C

VERRA' FORNITO ALL'AGGIUDICATARIO ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

2. di confermare che eventi non dipendenti dal concessionario che impediscano di immettere in rete parte dell'energia generata dagli impianti (ad esempio, curtailment) e che abbiano impatto negativo sul PEF della concessione, diano diritto al concessionario di chiedere la revisione dell'equilibrio economico finanziario ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della Bozza di Contratto
NON SI CONFERMA

3. di indicare se il meccanismo di fornitura dell'energia sarà di tipo CfD (Contract for Difference) o FiT (Feed-in Tariff).

LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI FORNITURA È OGGETTO DELLA OFFERTA DELL'OPERATORE ECONOMICO

QUESITO 25)

a maggior precisazione dei riscontri forniti in risposta ai quesiti 15 e 21, si chiede a codesta Società di voler confermare che un concorrente in possesso del CCNL Metalmeccanico - conforme al CPV di gara Servizio Energia - possa validamente prendere parte alla procedura di gara quale operatore singolo, dichiarando che:

si occuperà in proprio della fase di gestione e monitoraggio dell'impianto di produzione di energia da FER, conformemente a quanto richiesto dall'art. 8 del Disciplinare;

per la fase di installazione farà interamente ricorso al subappalto in favore di un soggetto in possesso del CCNL Edile F012 nonché adeguatamente qualificato.

SI CONFERMA

QUESITO 26)

Nei giorni scorsi, quali note a corollario di quelle che verranno reperite durante i sopralluoghi, sono state richieste tramite mail ai referenti di sito (con in c/c le mail segreteria e protocollo di Difesa Servizi) alcune ulteriori informazioni quali:

- *Copia di Certificati di destinazione urbanistica, visure, elaborati planimetrici delle particelle componenti il sito in oggetto;*
- *Tabella dei consumi energetici per fasce di consumo o, preferibilmente, copia delle bollette di fornitura energia elettrica (gradita almeno un'annualità) del sito indicato in appalto quale Ente Consegnatario*

In via informale, è stato riferito da più di un referente di sito che gli stessi non sono autorizzati a fornire ulteriore documentazione se non la sottoscrizione del verbale di eseguito sopralluogo.

Ritenendo tali informazioni di estrema utilità ai fini di una valutazione accurata dell'offerta a farsi, in particolar modo i consumi energetici per fasce di consumo (o meglio copia bollette energetiche), si richiede, ove possibile, di autorizzare tale emissione.

CDU - SE RITENUTO OPPORTUNO È INDICATO ALL'INTERNO DELLA SCHEDA DI IDONEITÀ REDATA DAL COMMISSARIO SPECIALE

CONSUMI DEL SITO - I SITI SONO PRATICAMENTE A CONSUMI ZERO. L'ANALISI E DI CONSEGUENZA L'OFFERTA CHE L'OE DEVE FARE, SI BASA SU QUANTA ENERGIA DI QUELLA PRODOTTA NEL SITO, SI INTENDE VEICOLARE ALLA DIFESA TRAMITE IL VETTORE OE O SOGGETTO DI CUI ALL'ART. 20 DEL DL 17/2022.